



### Procedura per la somministrazione

(*Raccomandazioni Interministeriali* del 25/11/2005: art. 4. *Modalità di intervento*)

#### Normativa

- Raccomandazioni Interministeriali del 25 novembre 2005
- Nota MIUR Prot. 2312/2005, Linee Guida

La somministrazione di farmaci in orario scolastico ***deve essere formalmente richiesta al Dirigente Scolastico da parte dei genitori*** o degli esercenti la responsabilità genitoriale, che devono allegare alla richiesta una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno in cui sia descritta la prescrizione specifica dei farmaci che l'alunno deve assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

#### *Procedura*

Quali sono i compiti dei Dirigenti scolastici a fronte della richiesta avanzata dai genitori?

Dopo aver ricevuto la richiesta "scritta" di somministrazione di farmaci da parte dei genitori, i Dirigenti Scolastici:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, al fine di individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci,
- ove richiesta, concedono l'autorizzazione *all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni* o a loro delegati per la somministrazione dei farmaci,
- verificano la disponibilità degli *operatori scolastici in servizio* a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci (gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale, docente e ATA, che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs. n. 626/94. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, possono essere promossi *specifici moduli formativi* per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico

- non siano presenti locali idonei,
- non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria,

i dirigenti scolastici possono procedere *all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni*.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, ***i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni***, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In *difetto delle condizioni sopradescritte*, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.